



ASSICURAZIONE R.C.T.

Mod. R17/03 - La valuta base della polizza è EURO

CONTRAENTE

POLIZZA N.°	440327672	AGENZIA	VELLETRI							
CONTRAENTE/ASSICURATO	LIBERI DI VOLARE ASD ETS		COD. FISCALE	0000095028480580						
DOMICILIO	VIALE BRUNO BUOZZI 15 - VELLETRI - 00049 - RM									
DECORRENZA ORE 24 DEL	31	12	2024	SCADENZA ORE 24 DEL	31	12	2025	RATEAZIONE	ANNUALE	
		giorno	mese	anno			giorno	mese	anno	
EMISSIONE 1° QUIETANZA	31	12	2025							
		giorno	mese	anno						
POLIZZA SO STITUTIVA N°	420330852		RATEAZIONE	A	ULTIMA QUIETANZA					
		numero	cod. ag.		PAGATA		giorno	mese	anno	

PREMIO RATA INIZIALE

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
3.271,98	728,02	4.000,00

PREMIO RATE SUCCESSIVE

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
3.271,98	728,02	4.000,00

L'ASSICURAZIONE VALE FINO A CONCORRENZA DELLE SEGUENTI SOMME:
(oltre alle spese di assistenza legale nei limiti di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

Euro		2.000.000,00	col limite di	Euro		2.000.000,00	e di	Euro		2.000.000,00
per ogni sinistro				per ogni persona				per danni a cose		

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

Come pilota remoto iscritto alla Liberi di Volare ASD per danni
cagionati a terzi durante allenamenti, manifestazioni o gare.

CONDIZIONI PARTICOLARI
E CLAUSOLE SPECIALI

R017

ALLEGATI

GIPRY

X006

R01E/03

APTRAC

segue: sottoscrizione a tergo

ACQ.	LMP	P. VENDITA A	00	GEST.	LMP	P. VENDITA G	00	Part.	LMP
------	-----	--------------	----	-------	-----	--------------	----	-------	-----

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE 00

AGENZIA DI VELLETRI

COD. 822 00

POLIZZA N. 440327672

MODELLO R17

CONTRAENTE LIBERI DI VOLARE ASD ETS

DATA EMISSIONE 26/11/2024

atto dichiarativo

POLIZZA BASE

Come pilota remoto iscritto alla Liberi di volare ASD ETS per danni cagionati a terzi durante allenamenti, manifestazioni o eventi sportivi agonistici o dilettantistici tramite e in ragione dell'impiego di UAS, aventi le caratteristiche sostanziali della Classe C4 di UAS ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/945 della Commissione europea del 12 marzo 2019, "relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio", anche in mancanza di etichetta di identificazione. Ai fini della presente garanzia assicurativa, i piloti remoti sono considerati terzi fra loro, così come lo sono i familiari del pilota remoto. La garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'uso UAS in volo libero, in volo vincolato circolare e volo radiocomandato. La garanzia è operante per l'attività di volo svolta in tutti i paesi del mondo, con esclusione degli Stati Uniti d'America, Russia, Bielorussia, Canada e Messico. La copertura assicurativa si estende ai danni provocati ad altri UAS, con l'esclusione dei danni cagionati ad altri UAS che siano in volo. L'UAS impiegato deve avere una massa massima al decollo inferiore a 25 Kg. L'impiego del UAS deve essere in modalità "entro la distanza di visibilità" (VLOS - "Visual Line Of Sight") ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 7, e dell'art. 4 del Regolamento 2019/947, e cioè il pilota deve mantenere un contatto visivo costante e senza l'aiuto di strumenti con UAS, così che al pilota remoto sia consentito di controllare la traiettoria di volo del UAS rispetto ad altri aeromobili, a persone e a ostacoli al fine di evitare collisioni in qualsiasi momento. Il pilota remoto può impiegare apparati per radiocomando anche non omologati dalla pubblica Amministrazione (Ministero dello Sviluppo Economico e/o altri enti e organi dello Stato e delle Autonomie territoriali e/o dell'Unione europea) e con frequenze libere. L'UAS può essere dotato di propulsione con motore endotermico con cilindrata fino a 250 centimetri cubici ovvero con motore elettrico con tensione fino a 60 Volt e con potenza massima fino a 20KW. In caso di UAS con più motori-power unit, la cilindrata o tensione massima è calcolata cumulando quella dei singoli motori-power unit. L'UAS può essere dotato di propulsione con motore a turbina con potenza di spinta massima pari a 25 kg. La copertura assicurativa può essere stipulata per un pilota remoto di età non inferiore ai 14 anni, purché l'impiego dell'UAS avvenga con l'assistenza di un aiutante/helper maggiorenne. Per il pilota remoto di età inferiore ai 18 anni, la copertura

assicurativa non comprende l'impiego di UAS dotato di propulsione con motore a turbina. La garanzia di polizza con copertura base opera in relazione all'attività di utilizzo di UAS aventi le caratteristiche C4 di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 945/2019, ancorché privi di etichetta di identificazione, anche in deroga alle prescrizioni della categoria «open A1-A3» come definite dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 947/2019. Il contraente si impegna a notificare all'infrascritta società a mezzo posta elettronica ordinaria o posta raccomandata le variazioni da apportare all'elenco dei soci e la garanzia avrà effetto dalle 24 del giorno della spedizione della notifica, risultante dal timbro postale o dalla trasmissione a mezzo posta elettronica.

POLIZZA ESTESA (comprensiva della polizza base)

Premesso che a norma di quanto previsto dal regolamento ENAC UAS-IT e ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/945 della Commissione europea del 12 marzo 2019, "relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio" - anche il drone (categoria da C0 a C4) in uso all'assicurato rientra nella definizione di UAS prevista all'art. 5, punto 2 del regolamento ENAC sopracitato, si conviene che la garanzia di polizza opera in relazione all'uso dell'UAS sempreché le fasi di volo, decollo ed atterraggio avvengano esclusivamente all'interno di un'area individuabile e circoscritta, al di fuori dei centri abitati", nel rispetto delle prescrizioni della categoria "Open A1-A3" (uso sportivo, ludico-ricreativo non professionale) ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 oppure nel rispetto delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 16 del citato regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 a club o associazioni di aeromodellismo, rilasciate dalle autorità nazionali competenti. La copertura assicurativa si estende ai danni provocati ad altri UAS, con l'esclusione dei danni cagionati ad altri UAS che siano in volo. L'UAS impiegato deve avere una massa massima al decollo inferiore a 25 Kg. L'impiego del UAS deve essere in modalità "entro la distanza di visibilità" (VLOS - "Visual Line Of Sight") ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 7, e dell'art. 4 del Regolamento 2019/947, e cioè il pilota deve mantenere un contatto visivo costante e senza l'aiuto di strumenti con UAS, così che al pilota remoto sia consentito di controllare la traiettoria di volo del UAS rispetto ad altri aeromobili, a persone e a ostacoli al fine di evitare collisioni in qualsiasi momento. In conformità al par. UAS.OPEN.060 della parte A dell'Allegato al Regolamento 2019/947, è oggetto di copertura assicurativa, in quanto equiparato all'impiego in modalità VLOS, l'impiego di aeromobile senza equipaggio in modalità "oltre la distanza di visibilità" (BVLOS - "Beyond Visual Line of Sight") con assistenza da parte di un osservatore posto al fianco del pilota remoto; l'osservatore, mediante l'osservazione visiva senza strumenti dell'aeromobile senza equipaggio, aiuta costantemente il pilota remoto ad effettuare il volo in sicurezza. L'UAS può essere dotato di propulsione con motore endotermico con cilindrata fino a 250 centimetri cubici ovvero con motore elettrico con tensione fino a 60Volt e con potenza massima fino a 20KW. In caso di UAS con più motori-power unit, la cilindrata o tensione massima è calcolata cumulando quella dei singoli motori-power unit. L'UAS può essere dotato di propulsione con motore a turbina con potenza di spinta massima pari a 25 kg. La copertura assicurativa può essere

stipulata per un pilota remoto di età non inferiore ai 18 anni. La garanzia di polizza con copertura estesa, ovverosia per ogni UAS avente le caratteristiche da C0 a C4 di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 945/2019, ancorché privi di etichetta di identificazione, copre anche l'attività di utilizzo di UAS in deroga alle prescrizioni della categoria «open A1-A3» ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 947/2019, purché nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni rilasciate dall'Ente Nazionale Aviazione Civile ex art. 16 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 947/2019". La garanzia di polizza opera in relazione all'attività di utilizzo di UAS per le operazioni rientranti nelle categorie aperta, specifica, certificata definite dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 947/2019, purché nell'ambito di attività ludica, ricreativa e/o sportiva non professionale. La copertura assicurativa è valida nei paesi membri dell'Unione Europea, nonché nel Regno Unito d'Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, in Svizzera, in Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia

POLIZZA MAXI (comprensiva della polizza base ed estesa)

Premesso che a norma di quanto previsto dal "Regolamento ENAC UAS-IT", dal "Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio", nonché dalle "Istruzioni per richiedere l'Autorizzazione a operazioni UAS nell'ambito di club/associazioni di aeromodellismo (Art.16 Reg. (UE) 2019/947)", è possibile effettuare operazioni con UAS con Massa massima al decollo (di seguito anche MOTM) uguale o superiore a 25 Kg e inferiore a 40 Kg, si conviene che la garanzia di polizza opera in relazione all'uso di UAS di ogni categoria prevista dai suddetti atti normativi con MOTM uguale o superiore a 25 Kg e inferiore a 40 Kg, purché impiegati all'interno delle aree autorizzate dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile per attività aeromodellistica, la cui autorizzazione contempli la deroga al limite di peso fissata per la categoria "open", oppure delle aree autorizzate dall'autorità nazionale competente, per quanto concerne gli altri paesi membri dell'Unione Europea, l'Inghilterra, la Svizzera, il Liechtenstein, l'Islanda e la Norvegia, nei quali si applicano i Regolamenti UE nn. 945/2019 e 947/2019, la cui autorizzazione contempli la deroga al limite di peso fissata per la categoria "open". L'uso dell'UAS con MOTM uguale o superiore a 25 Kg deve avvenire nel rispetto delle condizioni indicate dall'autorizzazione rilasciata dall'ENAC, oppure nel rispetto delle condizioni indicate dall'autorità nazionale competente, per quanto concerne gli altri paesi membri dell'Unione Europea, il Regno Unito d'Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, la Svizzera, il Liechtenstein, l'Islanda e la Norvegia, nei quali si applicano i Regolamenti UE nn. 945/2019 e 947/2019. La copertura assicurativa si estende ai danni provocati al di fuori dell'area autorizzata, purché il decollo dell'UAS sia avvenuto all'intero dell'area autorizzata. La copertura assicurativa si estende ai danni provocati ad altri UAS, con l'esclusione dei danni cagionati ad altri UAS che siano in volo. L'UAS può essere dotato di qualsiasi tipo di propulsione, con i seguenti limiti: propulsione endotermica con motore fino a 500 centimetri cubici; propulsione elettrica fino a 55 KW; propulsione a turbina con power unit fino a 50 Kg di spinta. La copertura assicurativa può essere stipulata per un pilota remoto di età non

inferiore a 18 anni. La copertura assicurativa è valida nei paesi membri dell'Unione Europea, nonché nel Regno Unito d'Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, in Svizzera, nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia.

- Il premio per ogni iscritto UAS C4 è pari a 15,00 euro per iscritto (POLIZZA BASE).
- Il premio per ogni iscritto UAS C0-C4 è pari a 35,00 euro per iscritto (POLIZZA ESTESA).
- Il premio per ogni iscritto UAS 40KG>MOTM>25KG (Massa maggiore di 25KG e fino a 40 KG) è pari a 100,00 euro per iscritto (POLIZZA MAXI).

Il contraente versa in via provvisoria un premio corrispondente a n. 150 soci UAS C4 e 50 soci UAS C0-C4, pari a EURO4000,00, entro il 15 gennaio di ciascun anno. Ulteriori conguagli sono effettuati con cadenza bimestrale entro il 15 marzo, entro il 15 maggio, entro il 15 luglio, entro il 15 settembre, entro il 15 novembre. Il conguaglio finale è effettuato entro il 15 dicembre. Dopo il 10 dicembre non è più possibile assicurarsi per l'anno in corso. L'importo massimo assicurato è regolato come segue:

- EURO2.000.000,00 (due milioni/00) per ogni sinistro;
- EURO2.000.000,00 (due milioni/00) per persone/cose.

La franchigia è pari a 50,00 euro per UAS C4 (POLIZZA BASE)

La franchigia è pari a 150,00 euro per UAS C0-C1-C2-C3 (POLIZZA ESTESA)

La franchigia è pari a 200,00 euro per UAS 40KG>MOTM>25KG (POLIZZA MAXI)

8844 - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt.163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Verona - Via Enrico Fermi 9/B - Numero verde 800475633 - Fax (045) 8351023, sinistri@das.it in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali sinistri.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico fino a concorrenza del massimale di Euro 25000,00 per ogni sinistro (con l'intesa che - per ogni anno assicurativo - la Società non risponderà oltre

all'importo di Euro 50000,00 indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati e delle cause che li hanno determinati), in luogo dell'Assicurato ed alle condizioni che seguono, l'onere relativo ad ogni spesa per assistenza giudiziale - in ogni stato e grado avanti qualsiasi sede ed Autorità - nonché extragiudiziale, peritale ed investigativa per la tutela degli interessi dell'Assicurato da pretese di terzi in conseguenza di un fatto involontario inerente all'attività dichiarata in polizza, dal quale traggano origine richieste di risarcimento da parte di terzi e dipendenti che diano luogo a vertenze per:

- sinistri coperti nella polizza, per i quali sia cessato l'interesse della Società alla gestione della vertenza;

- eventi non coperti nella polizza in quanto espressamente esclusi dall'art. 2, nonché dall'art. 3 lettere c), d), e), f), g), h), l) ed m);

- sinistri rientranti in franchigia di polizza o per i quali i massimali di garanzia sono insufficienti.

Art. 2 - Validità della garanzia

La garanzia vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto, purché denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Art. 3 - Denuncia del sinistro e scelta del legale

Per denunciare un sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS mediante una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. Verde 800475633: DAS raccoglierà la denuncia, indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica.

2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:

per posta elettronica a: sinistri@das.it, oppure

per posta ordinaria a: DAS S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;

- generalità e recapiti della controparte;

- copia della corrispondenza intercorsa;

- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;

- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del sinistro.

L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. In caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale che esercita in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, ovvero che esercita nel Circondario del Tribunale ove ha la sede legale o la residenza l'Assicurato - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.

Art. 4 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro di cui all'art. 3 "Denuncia del sinistro e scelta del legale", DAS (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 3 "Denuncia del sinistro e scelta del legale".

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

l'Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;

gli incarichi ai consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;

gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;

l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, l'Assicurato è tenuto indenne limitatamente ai primi due tentativi. DAS non è responsabile dell'operato di legali e consulenti tecnici. In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si

realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 5 - Liquidazione del danno

DAS provvederà - per conto della Società - a liquidare, nei limiti dell'operatività della garanzia assicurativa prestata e fino a concorrenza dei relativi massimali indicati nel contratto, tutte le somme a carico dell'Assicurato dovute ai legali ed ai consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati per l'attività professionale svolta in favore dell'Assicurato, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale. La liquidazione del sinistro avverrà esclusivamente a definizione della vertenza. La Società e/o DAS non sono tenute a corrispondere anticipi all'Assicurato o a pagare acconti ai legali ed ai periti incaricati. In caso di condanna, soccombenza o di transazione che comporti oneri, tutte le spese legali e peritali, comprese quelle liquidate in favore dell'altra parte, saranno a carico della Società, dopo esaurimento di quanto eventualmente a carico di altro assicuratore.

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, fino a concorrenza dell'indennizzo assicurativo pagato.

Agli effetti dell'art. 1341, comma II, il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni contenute nell'art. 4 (Gestione del sinistro) della presente clausola, relative all'arbitrato.

Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 7 pagine.

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato



LIBERI A VOLONTÀ ASD 05

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

ALLEGATO APPR17W

CLAUSOLE SPECIALI per la polizza n° 440327672

CODICE R017 – DEROGA ALL'INDICIZZAZIONE

L'art. 11 delle Condizioni Generali (Indicizzazione del premio) si intende abrogato.

Rischio Cyber (Ver. 20221129)

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso **Malware o simili**, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un **"Sistema Informatico"**.

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi **"Sistema Informatico"**
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un **"Sistema Informatico"**.

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un **"Sistema Informatico"**.

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un **"Sistema Informatico"**.

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

CLAUSOLA RISCHIO CYBER

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi **"Dato Informatico"** (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del **"Dato Informatico"** (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- **"Atto Cyber"** (->definizione) e **"Incidente Cyber"** (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimito previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto o Incidente Cyber** (->definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE



emotivo/sofferenza psicologica.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle "Condizioni di Assicurazione".

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità:

- (i) in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte;
- (ii) sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;
- (iii) in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

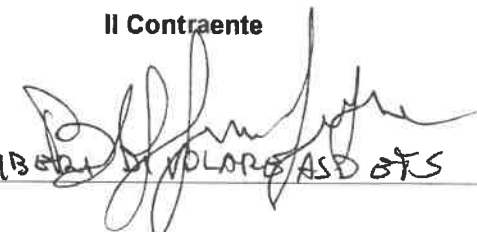
Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN,
CUBA,
BIELORUSSIA,
RUSSIA,
VENEZUELA,
IRAN,
SIRIA,
LIBIA,
COREA DEL NORD,
MYANMAR,
CRIMEA,
REGIONE POPOLARE DI DONECK,
REGIONE POPOLARE DI LUGANSK,
REGIONE POPOLARE DI KHERSON,
REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA.

Per approvazione delle clausole sopra riportate

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente


LIBERI DI VOLARE ASS S.R.L.



CLAUSOLE SPECIALI per la polizza n° 440327672

La seguente clausola s'intende operante solo se il relativo codice è presente in polizza alla voce "Clausole speciali".

CODICE R017 – DEROGA ALL'INDICIZZAZIONE

L'art. 11 delle Condizioni Generali (Indicizzazione del premio) si intende abrogato.

Per approvazione delle clausole sopra riportate

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente

Informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP

All. 4 Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40



Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

MACALI PIERLUIGI iscritto al RUI al n. A000004690

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- a) MACALI PIERLUIGI & SICA MAURIZIO SNC agisce in nome e per conto di Generali Italia S.p.A;
- b) il contratto non viene distribuito in collaborazione con altri intermediari

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto MACALI PIERLUIGI & SICA MAURIZIO SNC:

- a) fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata indicando i motivi per cui il contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente
- b) nell'ambito dell'attività di consulenza svolta valuta le informazioni acquisite dal contraente/assicurato rispetto alle esigenze dallo stesso manifestate, al fine di proporre il prodotto più indicato
- c) distribuisce, in esclusiva, i prodotti assicurativi dei rami Vita di Generali Italia S.p.A.
- d) distribuisce, senza esclusiva, i prodotti assicurativi dei rami Danni
- e) fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

- a) Rispetto ai contratti di assicurazione diversi dalla responsabilità civile auto, il compenso per l'attività di distribuzione svolta è rappresentato da una commissione inclusa nel premio distinta per rami. Non è previsto il percepimento di alcun incentivo per la distribuzione di uno specifico prodotto assicurativo. Tale attività concorre al raggiungimento di obiettivi quantitativi definiti per aggregato di prodotti e parametri qualitativi, al raggiungimento dei quali conseguono ulteriori compensi.
- b) Rispetto ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti dalla compagnia all'intermediario primario (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private) è riportata nella tabella posta in calce al presente documento.
- c) l'informativa di cui alle lettere a) e b) è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

- a) I premi sono pagati direttamente dal contraente all'impresa
- b) le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
 - 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

Trasparenza dell'integrazione dei rischi di sostenibilità

Il Gruppo Generali ha preso parte a diverse iniziative volte a promuovere un'economia globale sostenibile, sottoscrivendo, tra gli altri, il Global Compact delle Nazioni Unite ed aderendo ai Principi delle Nazioni Unite per l'Investimento Responsabile (PRI).

In ossequio a tali impegni, il Gruppo Generali integra gli aspetti ambientali, sociali e di governance all'interno delle scelte di investimento, nell'ottica di ottimizzare i rendimenti, influenzare positivamente gli stakeholder, rafforzare la propria reputazione e aumentare il valore sociale.

Il Gruppo Generali identifica e valuta il "rischio di sostenibilità", ovvero un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, qualora si verifici, potrebbe avere un impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore o sulla performance degli investimenti.

Tale valutazione, finalizzata a minimizzare gli impatti negativi sopra citati, viene condotta prendendo in considerazione:

- i) i rischi legati al mancato rispetto dell'ambiente, quali l'assoggettamento a sanzioni o a costi legati alla bonifica o ad altri rimedi di un danno ambientale;
- ii) i rischi reputazionali derivanti dall'inosservanza dei diritti umani o dei diritti del lavoro;
- iii) i rischi di governance societaria, laddove l'assenza di procedure di controllo potrebbe dare luogo a casi di corruzione con effetti negativi diretti e indiretti sugli utili d'impresa.

L'offerta dei prodotti assicurativi avviene attraverso un servizio di consulenza volto a raccomandare ai potenziali clienti i prodotti che incontrano i bisogni dagli stessi espressi. In tale fase, considerato che tutti i prodotti del catalogo seguono il processo di investimento adottato dalla Compagnia finalizzato anche ad individuare e valutare i rischi di sostenibilità relativi agli investimenti sottostanti, l'attività del consulente si concentra sulla scelta del prodotto adeguato a soddisfare i bisogni espressi dal cliente.

Elenco delle regole di comportamento del distributore

All. 4 TER Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40



Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione.

MACALI PIERLUIGI, iscritto al RUI al n. A000004690

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto, e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. nell'ambito della vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

Informativa sulla distribuzione

All. 3 Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40



Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- a) MACALI PIERLUIGI iscritto nella sezione A del RUI al n. A000004690, in data 01/02/2007;
- b) è responsabile dell'attività di intermediazione della MACALI PIERLUIGI & SICA MAURIZIO SNC iscritta nella sezione A del RUI al n. A000197638, in data 06/08/2007;
- c) MACALI PIERLUIGI & SICA MAURIZIO SNC ha sede legale/operativa in VELLETRI RM, CORSO DELLA REPUBBLICA 107,00049;
- d) i recapiti dell'Agenzia di VELLETRI sono:
tel. 06-9631115
indirizzo di posta elettronica agenzia.velletri.it@generali.com
indirizzo PEC VELLETRI@PEC.AGENZIE.GENERALI.COM
sito internet WWW.AGENZIE.GENERALI.IT/VELLETRI;
- e) l'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta da MACALI PIERLUIGI e da MACALI PIERLUIGI & SICA MAURIZIO SNC è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).¹

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo

- a) MACALI PIERLUIGI & SICA MAURIZIO SNC affigge nelle proprie sedi legali/operative i seguenti elenchi:
 - 1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario principale collabora.
 - 2. l'elenco degli obblighi di comportamento cui adempie indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b) MACALI PIERLUIGI & SICA MAURIZIO SNC informa sulla possibilità per il contraente di richiedere nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza del contratto l'elenco sub a.1

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) MACALI PIERLUIGI & SICA MAURIZIO SNC non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Generali Italia S.p.A. o di eventuale altra Compagnia assicurativa per la quale opera;
- b) Generali Italia S.p.A. e ogni altra eventuale Compagnia di assicurazione per la quale opera non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di MACALI PIERLUIGI & SICA MAURIZIO SNC

¹ Per le forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252/2005 l'Autorità competente in materia di Vigilanza ed i reclami è la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa sulla base dei recapiti indicati nel DIP aggiuntivo di prodotto.
Il cliente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni², può rivolgersi all'IVASS, o alla CONSOB secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto
- c) la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

² Salva la sospensione del termine per un massimo di 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento dell'intermediario e/o dei suoi dipendenti e collaboratori.



Agenzia VELLETRI

Cod. 822 00

Contraente LIBERI DI VOLARE ASD ETS

RIEPILOGO DELLA TRATTATIVA

R.C.T. GENERALE

Gentile Cliente,

in esecuzione del servizio di consulenza prestato da Generali Italia in forza dell'Accordo Quadro in materia di distribuzione assicurativa contenuto nel Profilo Cliente ed in ottemperanza all'art. 59 comma 1 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, La informiamo che, in base ai dati ed alle informazioni da Lei forniti, ivi inclusi quelli contenuti nel summenzionato Profilo Cliente, il contratto è frutto di una trattativa individuale e costruito assieme alla Compagnia e al Suo consulente, sulla base delle interazioni tra voi intercorse.

Le ricordiamo che il Suo consulente è a Sua completa disposizione per ogni necessità di supporto o chiarimento.

Generali Italia S.p.A.



Generali Italia S.p.A.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile

Contraente LIBERI DI VOLARE ASD ETS

Polizza N. 440327672

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

DEFINIZIONI

Nel testo la parola «Società» designa la Società Generali Italia - «Assicurato» la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

1. CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

- a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

- b) L'assicurazione vale, nell'ambito del limite per danni a cose, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile ai termini del precedente comma.

Art. 2 - Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni

I Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti all'I.N.A.I.L. nonché tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

II L'assicurazione non comprende i danni:

- d) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate da qualsiasi mezzo, i danni cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
- e) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;
- f) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle relative operazioni;
- g) cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;
- h) derivanti dalla proprietà di fabbricati ed ascensori;
- i) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- l) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

III L'assicurazione inoltre non comprende i danni:

- m) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- n) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Queste ultime esclusioni si applicano anche alla garanzia "Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro", se operante.

Art. 3 - Rischi atomici e danni all'ambiente

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono esclusi altresì dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi danni, di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:

- *inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose;*
- *inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;*
- *interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;*
- *alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.*

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio dei Paesi aderenti all'Unione Europea, nonché nel territorio degli stati di San Marino, Città del Vaticano, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.

Art. 5 - Decorrenza dell'assicurazione - Proroga del contratto - Pagamento del premio

L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nella polizza medesima. L'esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio dell'Assicurato non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.

La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive vengono pagate contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'importo.

L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è pagato; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di quindici giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e delle spese; rimangono ferme le scadenze contrattualmente stabilite, il diritto della Società di esigere i premi scaduti e di chiedere l'esecuzione giudiziale del contratto.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto, anche se sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato (*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato (*);
- con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Art. 6 - Variazione nella persona dell'Assicurato e alienazione dell'azienda o del fabbricato

Qualora il contratto abbia per oggetto un'azienda oppure cose o animali l'Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui sia stata assegnata l'azienda o parte degli elementi di rischio considerati dal contratto.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dagli eredi dell'Assicurato alla Società, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa.

Art. 7 - Variazione di rischio

Qualora si verifichino variazioni che modificano il rischio - di cui l'Assicurato deve dare immediata comunicazione alla Società - si applicano gli articoli 1897 e 1898 Codice Civile.

Art. 8 - Assicurazioni complementari

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione.

Art. 9 - Denuncia dei sinistri e obblighi dell'Assicurato

Agli effetti della presente assicurazione la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 11 - Indicizzazione del premio

I massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, massimali e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata.

In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. È in facoltà di ciascuna Parte rinunciare in futuro all'adeguamento, che peraltro si applicherà per almeno 4 volte, inviando raccomandata all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso massimali e premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Art. 12 - Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, Contraente e Società possono recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro e qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 13 - Anticipata risoluzione del contratto

Qualora nel corso del contratto si verificchino variazioni in aumento eccedenti il 15% sul livello generale dei prezzi in atto al momento della stipulazione del contratto, secondo le variazioni percentuali del numero indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, Contraente e Società possono recedere dal contratto con le medesime modalità ed effetti di cui all'articolo precedente. Il disposto del presente comma non ha applicazione qualora operi l'indicizzazione o l'adeguamento del premio e dei massimali.

Art. 14 - Rinnovazione del contratto

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Art. 15 - Dichiarazioni del contraente - Forma delle comunicazioni

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.

Le inesattezze e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.

Art. 16 - Imposte

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 17 - Rinvio alla legge

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 18 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

2. CONDIZIONI PARTICOLARI (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)

1) Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

In aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Generali la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'I.N.A.I.L. sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

I titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti soggetti all'I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L.

In ogni caso per questi, e per eventuali lavoratori parasubordinati soggetti all'I.N.A.I.L., è dovuto il relativo premio.

La presente garanzia è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi, quanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

2) Dipendenti non I.N.A.I.L.

A deroga di quanto disposto dall'art. 2) lettera c) delle condizioni generali di assicurazione, la Società riconosce a tutti i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione presso l'I.N.A.I.L. la qualifica di terzi, limitatamente ai danni corporali e nei limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, qualora risulti che il dipendente sia rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio, sempreché tale infortunio sia imputabile a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 Codice Civile.

3) Regolazione premio

Il premio, anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, verrà regolato, alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione del volume di affari nonché degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza

attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari ed in particolar e ad esibire il libro paga e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quelli dell'ultimo consuntivo.

Regole di comportamento nell'offerta dei contratti di assicurazione

**ATTESTAZIONE DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI
EX REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018**

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'intermediazione assicurativa, io sottoscritto **LIBERI DI VOLARE ASD ETS** dichiaro:

- Ho ricevuto dall'intermediario il documento Informativa sul distributore (Allegato 3);
- Ho ricevuto dall'intermediario il documento Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo (Allegato 4);
- Ho visionato e/o ricevuto dall'intermediario l'elenco delle regole di comportamento del distributore (Allegato 4 ter).

(Luogo) _____, il ____/____/____

Firma _____



N. Contratto **440327672** Agenzia **VELLETRI**

Cod. **822 00**

Contraente **LIBERI DI VOLARE ASD ETS**

Il presente contratto non è stato collocato mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Data **26/11/2024**

Generali Italia S.p.A.

LIBERI DI VOLARE ASD ETS
Il Contraente

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Allegato mod. APTRAC

Allegato alla polizza n. 440327672

Agenzia: VELLETRI

Cod. 822 00

Contraente: LIBERI DI VOLARE ASD ETS

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Contraente





APPENDICE GIPRY

A POLIZZA N. 440327672

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti, anche nel caso di registrazione in videoconferenza/audioconferenza ai fini della vendita a distanza, o acquisiti da terzi⁽¹⁾ sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) e dall'Agente sottoindicato (di seguito anche "Agente") anche disgiuntamente, in relazione alle diverse attività che i due contitolari possono svolgere ciascuno nel proprio ambito sia per legge che per accordi e convenzioni tra gli stessi, in qualità di Contitolari del trattamento, basandosi tale contitolarità sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, nell'ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell'offerta assicurativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere; (v) per l'esercizio e la difesa di diritti dei contitolari; (vi) per l'adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali; (vii) per la gestione e controllo interno; (viii) per attività statistiche (2). La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii), (v), (vi) e (viii) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e dell'Agente e/o all'esecuzione dei contratti in essere, nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante la video/audioconferenza; mentre per le finalità di cui alla lettera (iv), (v) e (vii) il trattamento dei suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia e dell'Agente a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, all'esercizio e difesa di propri diritti e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia e all'Agente di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e l'Agente e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021; o
- all'Agente MACALI PIERLUIGI & SICA MAURIZIO SNC, dell'Agenzia VELLETRI contattabile via e-mail a agenzia.velletri.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo DELLA REPUBBLICA 107 00049 - VELLETRI (RM) e/o via telefono al numero 06-9631115.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

La informiamo, che, in caso di risoluzione del rapporto tra Generali Italia spa e l'Agente, i suoi dati personali potranno continuare ad essere utilizzati dalla Compagnia e dall'Agente, disgiuntamente e autonomamente, per le finalità sopra indicate.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori dei Contitolari e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per conto dei Contitolari compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, i Contitolari potranno integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia e l'Agente trattano le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia e l'Agente potranno effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione.
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignorari, vincolari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy

Presa visione dell'informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio e che gli stessi saranno trattati secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.